

CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO

PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE DELLA METALMECCANICA ORAFI, ARGENTIERI, ODONTOTECNICI E RESTAURO

Il giorno 22 dicembre 2025 presso la sede della Confartigianato Imprese Piemonte, in Torino

tra

CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE, rappresentato dal Presidente della Federazione Meccanica Ugo ARNULFO, assistito da Confartigianato Imprese Piemonte rappresentata dal Presidente Giorgio FELICI, dal Segretario Carlo NAPOLI, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Francesca DEMARTIS e dal Funzionario regionale dell'Area categorie Alessio COCHIS

CNA PIEMONTE rappresentato dal Presidente Giovanni GENOVESIO e dal Segretario regionale Delio ZANZOTTERA, assistiti dal Presidente del settore Unione Meccanica Enrico VACCARINO, dal Funzionario regionale dell'Area sindacale – contrattuale Costantino SPATARO e dal Funzionario regionale responsabile dell'Unione di mestiere Pasqualino Andrea TALAIA

CASARTIGIANI PIEMONTE rappresentata dal Presidente regionale Paolo MIGNONE e dal Segretario regionale Francesca COALOVA

e

FIM CISL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Tino CAMERANO e Andrea TODARO

FIOM CGIL PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Lino MALERBA e Marco MARCEDDU


UILM PIEMONTE rappresentata dal Segretario regionale Gianfranco VERDINI e Vincenzina PEPE

Premesso che

- Il settore metalmeccanico artigiano rappresenta una componente fondamentale del tessuto produttivo piemontese, caratterizzato da piccole e medie imprese che rivestono un ruolo centrale nella filiera manifatturiera regionale e nel sistema socioeconomico locale;
- Le profonde trasformazioni che interessano il sistema produttivo regionale – dalla crisi dell'automotive alle difficoltà del comparto orafo – richiedono una risposta fondata sulla capacità di resilienza delle imprese e delle loro maestranze;



BBU



- La congiuntura attuale ha inciso in modo significativo sulla sostenibilità economica delle micro, piccole e medie imprese del comparto, rendendo urgente l'adozione di strumenti normativi e contrattuali che favoriscano flessibilità gestionale, semplificazione e stabilità occupazionale

Considerato che

- Il presente Contratto Regionale si inserisce nel quadro dei principi stabiliti dal CCNL di settore, assumendo valore integrativo e territoriale e rispondendo alle esigenze locali e alle specificità del sistema produttivo piemontese;
- In un contesto caratterizzato da pressioni economiche sulle filiere più esposte, è necessario promuovere un dialogo sindacale costruttivo, stabile e responsabile, capace di superare rigidità e logiche meramente rivendicative, orientato a sostenere le imprese e i lavoratori ad accompagnare l'artigianato verso maggiore innovazione, sostenibilità organizzativa e continuità occupazionale, anche al fine di rendere maggiormente attrattivo il settore;
- Le Parti intendono sviluppare relazioni sindacali mature, basate su collaborazione, dialogo e responsabilità reciproca, promuovendo iniziative finalizzate alla stabilizzazione dell'occupazione, alla valorizzazione delle professionalità e alla salvaguardia del patrimonio produttivo e culturale del territorio, così da rendere il settore attrattivo per nuovi talenti e favorire il consolidamento delle competenze già presenti

Stante

- Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane del settore della Metalmeccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro sottoscritto il 19 novembre 2024;
- Quanto previsto in ordine alla contrattazione regionale collettiva di lavoro di II livello dai vigenti Accordi nazionali interconfederali intercategoriali;
- L'Accordo Quadro Regionale Intercategoriale sulla contrattazione del settore artigiano, sottoscritto il 28 marzo 2025.

Tutto ciò premesso e considerato, viene stipulato il presente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti del settore Metalmeccanica, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro, come di seguito specificato.



Art.1 Decorrenza e durata

Il presente Contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e avrà validità fino al 31 dicembre 2028.

Qualora, al termine del periodo di validità sopraindicato, le Parti non abbiano rinnovato l'Accordo, si applicherà la clausola di ultrattivitÀ, con la quale tutte le disposizioni del presente Accordo, fatta esclusione dell'EPR, continueranno a produrre effetti fino alla sottoscrizione di un nuovo Accordo collettivo regionale, ovvero alla conferma dello stesso.

Le Parti si impegnano ad avviare il confronto per il rinnovo entro 60 giorni prima della scadenza del periodo di validità.

Art.2 Sfera di applicazione

Il presente Contratto Collettivo Regionale ha validità in tutta la Regione Piemonte per i lavoratori delle imprese artigiane dei settori:

- Metalmeccanica, Installazione Impianti, Autoriparazione
- Orafo, Argentiere, Orologiaio ed affini
- Odontotecnico
- Restauro di beni artistici e culturali

che applicano il CCNL Metalmeccanici, Orafi, Argentieri, Odontotecnici e Restauro dell'artigianato sottoscritto dalle Parti firmatarie il presente Accordo.

Art.3 Osservatorio regionale di settore Sistema Manifatturiero

Stante la costituzione, in ambito regionale, di un Osservatorio confederale intercategoriale regionale, come previsto dall'Accordo Quadro regionale del 28 marzo 2025, e riconosciuta la specificità del settore manifatturiero e in coerenza con l'art. 2 del CCRL dell'11 settembre 2000, le Parti convengono di istituire un Osservatorio regionale per il comparto della manifattura, di seguito "Osservatorio".

L'Osservatorio sarà luogo di confronto e sviluppo di relazioni sindacali avanzate, nonché strumento fondamentale per delineare una prospettiva per la futura attività contrattuale e per individuare proposte a sostegno e tutela del settore.

L'Osservatorio si dovrà di un proprio Regolamento e sarà composto da un componente effettivo e un componente supplente per ciascuna Parte firmataria, e si riunirà, di norma almeno due volte l'anno, presso la sede di Confartigianato Imprese Piemonte a Torino.

Tra i compiti prioritari dell'Osservatorio si individuano:

1. Monitorare l'andamento strutturale e congiunturale del settore manifatturiero, al fine di approfondire le dinamiche economiche e produttive, condividere analisi e suggerire azioni di miglioramento utili alla contrattazione regionale;
2. Analizzare i dati occupazionali, nel contesto delle dinamiche del mercato del lavoro: inquadramento contrattuale (apprendistato, somministrazione, tempo determinato/indeterminato), età, genere e stabilità dei rapporti di lavoro, anche utilizzando i dati forniti dall'EBAP;
3. Individuare i fabbisogni formativi delle imprese artigiane del comparto, anche in relazione all'evoluzione tecnologica e alla digitalizzazione;

4. Promuovere la certificazione delle competenze in raccordo con il sistema regionale IVC (Individuazione, Validazione e Certificazione delle Competenze) previsto dalla Regione Piemonte. L'Osservatorio si impegna a dialogare con la Regione per facilitare l'accesso delle imprese metalmeccaniche a tali strumenti e per sostenere politiche di rafforzamento della certificazione nel comparto;
5. Monitorare i dati sulla sicurezza relativamente al comparto nei luoghi di lavoro: l'Osservatorio raccoglierà e analizzerà dati relativi agli infortuni, alla prevenzione e all'adozione delle misure di sicurezza, al fine di fornire una visione aggiornata e comparata dell'andamento nel settore. A tal scopo l'Osservatorio utilizzerà anche i dati OPRA;
6. Le Parti che compongono l'Osservatorio, anche attraverso o sulla base delle analisi che lo stesso conduce, formulano proposte di politiche pubbliche finalizzate allo sviluppo del comparto.

In considerazione delle specificità territoriale e delle caratteristiche produttive che connotano i diversi ambiti di applicazione del presente CCRL, le Parti convengono di strutturare l'attività dell'Osservatorio secondo una logica coerente con le vocazioni produttive dei territori, prevendendo, laddove necessario, momenti di confronto dedicati ai principali compatti di riferimento. In particolare, a livello torinese, l'attenzione sarà rivolta - tramite una sessione dedicata - alle dinamiche del comparto manifatturiero e più nello specifico del settore automotive, mentre per le altre aree produttive del Piemonte l'impostazione verrà declinata in relazione alle rispettive specificità territoriali e settoriali.

Art.4 Elemento Economico Regionale

A partire dal 1° gennaio 2025, le Parti riconoscono un Elemento Economico Regionale da erogarsi su tutte le mensilità previste dal CCNL di settore, pari all'1,5% dei minimi retributivi in vigore a dicembre dell'anno precedente. Tale Elemento Economico Regionale sarà ricalcolato annualmente dalle Parti entro il mese di gennaio di ciascun anno di vigenza, in base ai minimi retributivi aggiornati. Qualora il presente Contratto non venga rinnovato, l'Elemento Economico continuerà ad essere calcolato sui minimi tabellari in vigore al 31 dicembre 2028.

In considerazione della tempistica definita per l'attuazione dell'Elemento Economico Regionale, le Parti convengono che questo sarà erogato regolarmente con la retribuzione del mese di gennaio 2026. Al fine di garantirne la regolare corresponsione per l'intero anno 2025, gli arretrati maturati da gennaio a dicembre 2025 saranno erogati in tre soluzioni con le retribuzioni relative ai mesi di gennaio, febbraio e aprile del 2026.

Gli importi erogati a titolo di Elemento Economico Regionale rappresentano retribuzione, su base mensile, che ha efficacia su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di origine legale o contrattuale, TFR compreso.

Art. 5 – Indennità di settore per la categoria del restauro

Le Parti, in coerenza con quanto previsto dal CCNL del 17 dicembre 2021, che ricomprende il settore del restauro nella propria sfera di applicazione, e considerato che a livello regionale è stata definita dalla contrattazione una specifica indennità di settore per la metalmeccanica, gli orafi e gli odontotecnici, convengono di confermare gli importi delle indennità già in essere e di estendere tale indennità anche alla categoria del restauro.

L'indennità sarà erogata a decorrere dal 1° gennaio 2026 e assumerà i seguenti valori:

Categoria	Indennità di settore
Q super	51,65 €
Q	49,58 €
1 Categoria	47,51 €
2 Categoria	43,38 €
3 Categoria	38,22 €
4 Categoria	36,15 €
5 Categoria	33,05 €
6 Categoria	30,99 €

In ragione della fase di prima applicazione dell'indennità di settore e al fine di garantire un graduale allineamento economico del comparto del restauro agli altri settori contemplati dal CCRL, le Parti convengono di distribuire l'importo complessivo, nella tabella di cui sopra, sulle annualità di vigenza del presente CCRL, arrivando a regime a gennaio 2028.

Categoria	Gennaio 2026	Gennaio 2027	Gennaio 2028
Q super	17,22 €	34,43 €	51,65 €
Q	16,53 €	33,05 €	49,58 €
1 Categoria	15,84 €	31,67 €	47,51 €
2 Categoria	14,46 €	28,92 €	43,38 €
3 Categoria	12,74 €	25,48 €	38,22 €
4 Categoria	12,05 €	24,10 €	36,15 €
5 Categoria	11,02 €	22,03 €	33,05 €
6 Categoria	10,33 €	20,66 €	30,99 €

Art.5 Elemento di Produttività regionale

Le Parti, in coerenza con quanto disposto dai vigenti Accordi nazionali interconfederali e dall'Accordo regionale interconfederale intercategoriale del 28 marzo 2025, convengono di istituire un Elemento di Produttività, di seguito EPR, nella misura massima del 3%, nel caso del raggiungimento degli obiettivi, dei minimi tabellari nazionali in vigore al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello di erogazione.

La regolamentazione dell'istituto dell'EPR cesserà il 31 dicembre 2028 continuando a produrre i suoi effetti fino al 31 dicembre 2029.

L'EPR viene quantificato in sede regionale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale delle imprese artigiane di settore.

Le Parti convengono che tale EPR sia assoggettato all'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di *"incrementi di risultato di ammontare variabile, raggiunti a livello regionale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188"* così come previsto dall'art.1 – commi 182-189 della legge 28 dicembre 2015 n.208,

come modificata dall'art.1 commi 160 e ss. della legge 232 del 2016 e dall'art.1 comma 385 della legge 207 del 30 dicembre 2024 e successive modifiche.

Nella determinazione dell'EPR, da concordarsi in sede regionale, le Parti terranno conto dell'andamento congiunturale del settore della regione Piemonte, sulla base dei seguenti due parametri a cui sono assegnate le percentuali di incidenza indicate in calce:

- ricorso a FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale Artigiana) (50%)
- numero dei dipendenti subordinati (50%)

Per la determinazione di ciascuno dei due parametri di settore, si prenderà in considerazione il dato medio derivante dalla somma dei dati specifici calcolato triennio su triennio come di seguito specificato:

Anno 2026: triennio 2025/2024/2023 su triennio 2024/2023/2022
erogazione dal 1/01 al 31/12/2026

Anno 2027: triennio 2026/2025/2024 su triennio 2025/2024/2023
erogazione dal 1/01 al 31/12/2027

Anno 2028: triennio 2027/2026/2025 su triennio 2026/2025/2024
erogazione dal 1/01 al 31/12/2028

I valori dell'EPR vengono quantificati previa approssimazione a n.2 decimali ($0,01/0,50 = 0$ e $0,51/0,99 = 1$).

Nel caso della totalità dei parametri positivi, l'EPR sarà riconosciuto nella misura del 100%; qualora dovesse risultare positivo un solo parametro l'EPR sarà riconosciuto nella misura dell'incidenza dello stesso.

La determinazione del valore dell'EPR verrà effettuata annualmente da una specifica Commissione regionale di settore, che si riunirà entro il mese di maggio, ovvero alla disponibilità oggettiva dei dati, di ciascun anno di vigenza del presente Contratto.

L'EPR è erogato mensilmente e non ha incidenza alcuna sui singoli istituti retributivi previsti da ogni livello di contrattazione, ivi compreso il Trattamento di Fine Rapporto di lavoro.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo dell'EPR verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

Art.6 Quota di garanzia

In riferimento all'articolo di cui sopra, qualora l'Elemento di Produttività Regionale non risulti erogabile in ragione dell'andamento del settore, le Parti convengono di riconoscere ai lavoratori – nel periodo di vigenza del presente Accordo - una quota di garanzia annuale pari a 150 € lordi, erogabile sotto forma di fringe benefits.

Tale quota verrà erogata successivamente all'esito negativo della verifica dei parametri utili alla definizione dell'EPR e comunque non oltre il mese di novembre di ciascun anno.

Livello aziendale

Nel caso in cui l'impresa abbia fruito di almeno 75 giorni di FSBA nell'anno precedente, la quota di garanzia non sarà dovuta. A tal fine, l'impresa è tenuta a trasmettere alla Commissione regionale di settore di cui all'art. 5 un'autodichiarazione corredata dalla documentazione attestante l'effettiva fruizione del FSBA, ai fini della verifica del requisito di esenzione sopra richiamato.

BM

Legg *dh* *RC* *OT* *SP* *RR* *SP* *MP*

Si rimanda alla Commissione regionale la predisposizione della documentazione necessaria e delle modalità di valutazione.

Art.7 Una Tantum

Al fine di compensare la scopertura contrattuale intercorsa dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2024, le Parti convengono di riconoscere a tutto il personale dipendente, compresi gli apprendisti, in forza al 31 dicembre 2024, l'importo lordo complessivo di € 230 da erogarsi con la retribuzione relativa al mese di giugno 2026.

Nel caso di personale impiegato a tempo parziale, l'importo verrà riproporzionato in base alla relativa percentuale.

L'importo riconosciuto a titolo di Una Tantum non incide su alcun istituto contrattuale ivi compreso il TFR. Dal punto di vista contributivo gli importi di Una Tantum sono da assoggettare alle normali aliquote, dal punto di vista fiscale gli importi riconosciuti sono da sottoporre al regime della tassazione separata, trattandosi di somme erogate per compensazione di scopertura contrattuale.

Art.8 Previdenza Complementare

Le Parti riconoscono l'importanza della previdenza complementare quale strumento volto a garantire una maggiore tutela pensionistica per i lavoratori della categoria.

A tal proposito si impegnano reciprocamente a promuovere, presso le rispettive istanze nazionali competenti, ogni iniziativa necessaria alla costituzione del Fondo di Previdenza Complementare di categoria.

Art.9 Lavoratori Immigrati

Le Parti riconoscono l'importanza della lingua e della cultura italiana quale strumento fondamentale per favorire l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori stranieri, in particolare di coloro che operano nel settore, caratterizzato da elevata specializzazione tecnica e da una significativa presenza di lavoratori stranieri qualificati.

A tal fine le Parti si impegnano a promuovere e incentivare corsi di formazione, anche attraverso l'utilizzo del Fondo interprofessionale Fondartigianato, al fine di garantire un accesso efficace a programmi formativi di qualità, favorendo così l'inclusione e la piena partecipazione dei lavoratori stranieri alla vita sociale e professionale del comparto.

Art.10 Quota contrattuale

Viene disposto che le aziende effettueranno una ritenuta di venti euro (20 €) sulla retribuzione del mese di febbraio 2026 a titolo di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale. La ritenuta non va applicata ai lavoratori iscritti alle OO.SS. FIM - CISL, FIOM - CGIL, UILM - UIL.


I datori entro il 31 gennaio 2026 dovranno portare a conoscenza dei lavoratori la suddetta previsione, e questi ultimi avranno 10 giorni di tempo a partire da tale scadenza per fare espressa rinuncia alla trattenuta, mediante dichiarazione individuale autografa all'azienda.

Le imprese verseranno le somme di cui sopra entro il mese di febbraio 2026 sul c/c bancario IBAN intestato a FIM, FIOM, UILM regionali.

Nota a verbale:

Per tutto ciò che non è stato trattato nel presente CCRL, con specifico riferimento alle tematiche presenti nella piattaforma di rinnovo presentata dalle OO.SS, le Parti si impegnano nel corso della vigenza del presente contratto ad attivare specifici momenti di confronto.


FIM CISL PIEMONTE




FIOM CGIL PIEMONTE



UILM UIL PIEMONTE



CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE


Vito Brambilla
Francesco De Martis

CNA PIEMONTE


Pasquale Andria Tolosa
Carlo Soto

CASARTIGIANI PIEMONTE


Francesco Sestini

Allegato A

Elemento Economico Regionale 2025

MECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,5%.
1 Q	2.018,11	30,27
1	2.018,11	30,27
2	1.877,78	28,17
2 BIS	1.773,08	26,60
3	1.704,96	25,57
4	1.606,98	24,10
5	1.547,75	23,22
6	1.475,92	22,14

Livelli	gennaio 2026	febbraio 2026	aprile 2026
1 Q	121,09	121,09	121,09
1	121,09	121,09	121,09
2	112,67	112,67	112,67
2 BIS	106,38	106,38	106,38
3	102,30	102,30	102,30
4	96,42	96,42	96,42
5	92,87	92,87	92,87
6	88,56	88,56	88,56



ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,5%.
1 Q	2.019,31	30,29
1	2.019,31	30,29
2	1.881,34	28,22
3	1.712,51	25,69
4	1.610,64	24,16
5	1.548,78	23,23
6	1.468,44	22,03

Livelli	gennaio 2026	febbraio 2026	aprile 2026
1 Q	121,16	121,16	121,16
1	121,16	121,16	121,16
2	112,88	112,88	112,88
3	102,75	102,75	102,75
4	96,64	96,64	96,64
5	92,93	92,93	92,93
6	88,11	88,11	88,11

ODONTOTECNICI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,5%.
1 S	2.103,82	31,56
1	1.902,71	28,54
2	1.802,33	27,03
3	1.629,22	24,44
4	1.534,00	23,01
5	1.469,14	22,04
6	1.413,52	21,20

Livelli	gennaio 2026	febbraio 2026	aprile 2026
1 S	126,23	126,23	126,23
1	114,16	114,16	114,16
2	108,14	108,14	108,14
3	97,75	97,75	97,75
4	92,04	92,04	92,04
5	88,15	88,15	88,15
6	84,81	84,81	84,81

RESTAURO ARTISTICO

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2024	1,5%.
QS	2.678,96	40,18
Q	2.678,96	40,18
1	2.515,50	37,73
2	1.934,83	29,02
3	1.798,01	26,97
4	1.773,55	26,60
5	1.662,41	24,94
6	1.587,30	23,81

Livelli	gennaio 2026	febbraio 2026	aprile 2026
QS	160,74	160,74	160,74
Q	160,74	160,74	160,74
1	150,93	150,93	150,93
2	116,09	116,09	116,09
3	107,88	107,88	107,88
4	106,41	106,41	106,41
5	99,74	99,74	99,74
6	95,24	95,24	95,24

Elemento Economico Regionale 2026

MECCANICA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2025	1,5%.
1 Q	2.049,51	30,74
1	2.049,51	30,74
2	1.906,99	28,60
2 BIS	1.800,66	27,01
3	1.731,48	25,97
4	1.631,98	24,48
5	1.571,83	23,58
6	1.498,88	22,48

ORAFI, ARGENTIERI ED AFFINI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2025	1,5%.
1 Q	2.050,65	30,76
1	2.050,65	30,76
2	1.910,54	28,66
3	1.739,09	26,09
4	1.635,64	24,53
5	1.572,82	23,59
6	1.491,23	22,37

ODONTOTECNICI

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2025	1,5%.
1 S	2.138,11	32,07
1	1.933,72	29,01
2	1.831,70	27,48
3	1.655,77	24,84
4	1.559,00	23,39
5	1.493,08	22,40
6	1.436,56	21,55

RESTAURO ARTISTICO

Livelli	Minimi tabellari al 31/12/2025	1,5%.
QS	2.716,72	40,75
Q	2.716,72	40,75
1	2.550,96	38,26
2	1.962,10	29,43
3	1.823,35	27,35
4	1.798,55	26,98
5	1.685,84	25,29
6	1.609,67	24,15